

(N. 2278)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCELBA)

col Ministro delle Finanze

(VANONI)

col Ministro dei Lavori Pubblici

(ALDISIO)

e col Ministro della Pubblica Istruzione

(SEGNI)

NELLA SEDUTA DEL 4 APRILE 1952

### Provvidenze a favore del comune di Roma

ONOREVOLI SENATORI. — Il comune di Roma, per le esigenze derivanti dall'essere la Città sede della Capitale della Repubblica, sostiene notevoli spese che incidono sensibilmente nel suo bilancio.

Tale situazione ha avuto il suo riconoscimento in leggi speciali, con le quali lo Stato è intervenuto con provvidenze varie a favore del Comune per l'esecuzione di opere pubbliche e per spese di rappresentanza.

All'inizio della seconda guerra mondiale, dette provvidenze si concretavano in contri-

buti vari per complessive lire 137.590.000 annue, previsti dai decreti-legge 28 ottobre 1925, n. 1949; 27 marzo 1927, n. 370; 31 luglio 1931, n. 1001 e della legge 29 marzo 1940, n. 214.

Talune delle concessioni sono ormai esaurite; le altre, a causa dell'attuale valore della moneta, non arrecano al bilancio comunale un beneficio molto apprezzabile. Nell'ultimo triennio detto bilancio ha presentato disavanzi economici rispettivamente di lire 6.186.706.702 per il 1949, di lire 6.963.000.000 per il 1950 e di lire 9.905.102.585 per il 1951.

Come accennato, una parte del menzionato disavanzo è da attribuirsi alle spese che vengono sostenute per essere Roma la Capitale della Repubblica, di guisa che sembra necessario che, per tale titolo, lo Stato intervenga con un adeguato contributo a sollievo del bilancio comunale.

Quanto precede riguarda esigenze di carattere permanente, ma altre ve ne sono di natura contingente dovute all'anormale aumento della popolazione quale diretta conseguenza del movimento immigratorio verificatosi durante e dopo il periodo bellico (tra il 1940 ed il 1950, la popolazione di Roma è passata da 1.368.442 a 1.690.000 abitanti, con un incremento di oltre 320.000 unità, costituito, in gran parte, da persone non abbienti).

Tale aumento di popolazione rende necessaria la esecuzione di notevoli opere pubbliche, alle quali il Comune non è in grado di provvedere ove non sia assistito da particolari agevolazioni per quanto attiene alla stipulazione degli occorrenti mutui.

È da considerare poi che la situazione dell'edilizia universitaria in Roma consiglia l'adozione di adeguate provvidenze, al fine di eliminare le deficienze che è dato riscontrare.

Per soddisfare alle esigenze di cui sopra, si è predisposto l'unito schema di disegno di legge.

Con l'articolo 1 si prevede la concessione a favore del Comune di Roma di un contributo statale annuo di lire 3.000.000.000 a decorrere dall'anno 1952, suscettibile di revisione decennale, quale concorso nelle spese derivanti dall'essere la Città sede della Capitale della Repubblica.

L'articolo 2 autorizza la Cassa depositi e prestiti e gli Istituti previdenziali e di assicurazione a concedere al comune di Roma, per il finanziamento di opere pubbliche di sua competenza, mutui per complessive lire 55 miliardi. Allo scopo di assicurare la sollecita concessione dei mutui e di permettere al Comune l'assunzione di mutui per altre opere con cessione dei cespiti delegabili, con l'articolo in parola si prevede che i mutui per detto importo di 55 miliardi fruiranno della garanzia statale.

Per le spese già considerate dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, verranno naturalmente concessi i contributi previsti dalla legge stessa, per le altre l'articolo stabilisce che, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro del tesoro, verranno concessi contributi in relazione all'importanza delle opere stesse.

L'articolo, infine, per la concessione dei contributi statali previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, e per gli altri dianzi indicati, autorizza un limite d'impiego complessivo di lire 2.250.000.000 che, per tutto il trentacinquennio, comporterà una spesa a carico dello Stato di lire 78.750.000.000.

L'articolo 3 autorizza la spesa di 3 miliardi da erogarsi in cinque anni in ragione di 600 milioni annui, secondo programmi che verranno concordati fra i Ministeri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.

Gli articoli 4 e 5 riguardano la copertura della spesa per l'esercizio 1952-53 e l'autorizzazione al Ministro del tesoro ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

È autorizzata la concessione a favore del comune di Roma di un contributo annuo di lire 3.000.000.000, a decorrere dall'anno solare 1952, quale concorso dello Stato nelle spese che detto Comune sostiene per le esigenze derivanti dall'essere la città di Roma sede della Capitale della Repubblica.

Il contributo previsto dal precedente comma, da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, è suscettibile di revisione decennale.

## Art. 2.

La Cassa depositi e prestiti e gli Istituti previdenziali e di assicurazione sono autorizzati a concedere al comune di Roma, per il finanziamento di opere pubbliche di sua competenza, mutui per un ammontare complessivo di 55 miliardi.

I mutui previsti dal precedente comma sono garantiti dallo Stato. Per i singoli mutui la garanzia sarà prestata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze.

Per le opere contemplate dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, è autorizzata la concessione dei contributi statali previsti dalla medesima legge e per le altre quella di contributi nella misura di volta in volta fissata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro del tesoro, in relazione all'importanza delle opere stesse.

Per la concessione dei contributi previsti dal comma precedente è autorizzato il limite di impegno annuo di lire 450.000.000 per gli esercizi dal 1952-53 al 1956-57.

La somma di lire 78.750.000.000 occorrente per il pagamento dei contributi di cui al comma precedente sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 450.000.000 nell'esercizio 1952-53; di lire 900.000.000 nell'esercizio 1953-54; di lire 1.350.000.000 nell'esercizio 1954-55; di lire 1.800.000.000 nell'esercizio 1955-56; di lire 2.250.000.000 dal 1956-57 al 1986-87; di lire 1.800.000.000 nell'esercizio 1987-88; di lire 1.350.000.000 nell'esercizio 1988-89; di lire 900.000.000 nell'esercizio 1989-1990 e di lire 450.000.000 nell'esercizio 1990-1991.

## Art. 3.

È autorizzata la spesa di lire 3.000.000.000 per la costruzione e l'arredamento di edifici universitari in Roma, secondo programmi che saranno concordati fra i Ministeri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.

La spesa prevista dal presente articolo sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 600.000.000 annui dall'esercizio 1952-53 allo esercizio 1956-57.

## Art. 4.

All'onere di lire 4.050.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1952-53 si provvede con pari riduzione dello stanziamento del capitolo 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.

## Art. 5.

Il Ministro del tesoro provvederà con proprii decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.